

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 62/057
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 05/01/2021 REGISTRATO IL 21/01/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 0500050

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TLG21L000062057RI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95155780109

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

SI COMUNICA CHE PER LA CONSEGNA DEGLI ORIGINALI SI DEVE PRENDERE APPUNTAMENTO
TRAMITE CUP AL SEWRVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI. PROT. 10192

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GENOVA CULTURA"

ADEGUAMENTO D.LGS. 117/2017

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs, 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "GENOVA CULTURA", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs 11/7/2017:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

	legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa	
	4. formazione universitaria e <i>post</i> -universitaria.	
	Per lo svolgimento delle attività suddette, l'Associazione potrà:	
	a) promuovere i dibattiti e confronti culturali,	
	b) individuare monumenti da restaurare rispettando la realtà storico-artistica del	
	luogo e la sua evoluzione nel tempo, attraverso un approccio conservativo e	
	un intervento non invasivo, progettare e promuovere presso i soci e la città-	
	dinanza eventi e occasioni di intrattenimento culturale e di aggregazione so-	
	ciale raccolta fondi, partecipare a bandi pubblici;	
	c) organizzare e promuovere corsi monografici, corsi per livelli progressivi e	
	conferenze tematiche, su materie individuate sulla base di una effettiva do-	
	manda e formazione professionale in counseling; attività culturali e laboratori	
	finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche; richiedere agli Enti pubblici	
	di farsi accreditare o autorizzare ad espletare corsi di formazione e aggior-	
	namento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione,	
	sia a livello frontale sia con formazione telematica a distanza, secondo le vi-	
	genti disposizioni di legge;	
	d) collaborare con le Università e altre istituzioni di formazione per attività di ti-	
	rocinio e conseguimento dei master.	
	Le attività dell'associazione sono svolte a favore dei propri associati, di loro familiari	
	o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri asso-	
	ciati e delle persone aderenti agli enti associati.	
	2	

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art.4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5 Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la parteci-

			pazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.	
			2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale	
			ai sensi del D.lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno	
			richiesta di adesione al Consiglio Direttivo , che delibera in merito alla prima	
			seduta utile.	
			3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda	
			dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata	
			nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consi-	
			glio Direttivo.	
			4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di	
			rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha	
			proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della	
			deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronuncia l'assemblea,	
			che delibera in occasione della successiva convocazione.	
			5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:	
			- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;	
			- mancato versamento della quota associativa;	
			- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei	
			requisiti di legge (in caso di persona giuridica);	
			- esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contrav-	
			venzione dei doveri stabiliti dallo statuto.	
			Art.6 Diritti e obblighi degli associati	
			1. gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri	
			2. gli associati dell'associazione hanno il diritto di:	
			- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da	
			4	

	almeno tre mesi nel libro degli associati;	
	- godere del pieno elettorato attivo e passivo;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di	
	legge;	
	- recedere dall'appartenenza all'associazione;	
	- esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio	
	Direttivo .	
	3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	- rispettare le delibere degli organi sociali;	
	- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento	
	dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;	
	- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.	
	Art. 7 Volontari associati e assicurazione obbligatoria	
	1. L'associazione, nello svolgimento delle sue attività si avvale in modo preva-	
	lente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gra-	
	tuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà sociale ai sensi dell'art.17 del D. Lgs.117/2017. L'attività del vo-	
	lontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.	
	5	

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti del D. Lgs.117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.117/2017.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.8 Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.lgs 117)
- Organo di revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.lgs 117)

2. Le cariche sociali sono elettive e hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.9 Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o da un Presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax e -mail.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascuno associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associa-

ti non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e può deliberare con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

	- approva il bilancio e se previsto, il bilancio sociale;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sull'esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art.10 Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ad un massimo di quindici. Si applica l'art.2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26 del D.Lgs.117/2017.	
	2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.	
	3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.	
	4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure	
	9	

	quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale se-	
	conda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un	
	preavviso di almeno otto giorni salvo casi di eccezionale urgenza in cui il	
	preavviso può essere più breve.	
	6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecu-	
	tive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla	
	sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede	
	designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri	
	mancanti nella prima assemblea utile.	
	7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:	
	- Elege, al suo interno, il presidente e il vice presidente;	
	- Amministra l'associazione;	
	- Predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sot-	
	topone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti	
	previsti dalla norma;	
	- Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone	
	l'attività e autorizzandone la spesa;	
	- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- Decide sull'avvio o l' interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il	
	personale;	
	- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;	
	- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del	
	Terzo Settore previsti dalla normativa vigente.	

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11 Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.12 Organo di controllo

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai

componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I

componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui all'art.2397, co. 2 del Codice civile. Nel caso di organo di con-

trollo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo an-

che la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nomi-

nati tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.

2. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservazione della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. n.231/2001, qualora applicabili;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. n.117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni

D.Lgs n.117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. n.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione

e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.13 Organo di revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.n. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art.14 Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli artt. 16, 17 e 36 del D. Lgs.n.117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 15 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1^ gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. n.117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D. Lgs. n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs. n.117/2017,

l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempi-

menti necessari.

Art.17 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs.

n.117/2017.

Art.18 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 del D. Lgs.n.117/2017 e

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo set-

tore, secondo le disposizioni dell'assemblea, o, in mancanza, alla Fon-

dazione Italia Sociale.

Art.19 Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del

decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione

e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello

statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.20 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla di-

sciplina vigente in materia.